

Informativa per la clientela di studio

N. 78 del 27.05.2015

*Ai gentili Clienti
Loro sedi*

OGGETTO: Reverse charge GDO bocciato dall'UE

La Commissione UE ha comunicato al Consiglio UE l'opposizione al rilascio della deroga per l'estensione del Reverse charge nella GDO. Di conseguenza, il meccanismo dell'inversione contabile non è applicabile alle cessioni di beni effettuate nei confronti degli ipermercati (codice attività 47.11.1), supermercati (codice attività 47.11.2) e discount alimentari (codice attività 47.11.3).

Premessa

Con la Legge di Stabilità 2015 è stato esteso il meccanismo dell'inversione contabile alle cessioni di beni effettuate nei confronti degli ipermercati (codice attività 47.11.1), supermercati (codice attività 47.11.2) e discount alimentari (codice attività 47.11.3).

L'entrata in vigore della nuova misura era subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione europea, di una misura di deroga ai sensi dell'articolo 395 della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006.

NOTA BENE - In attesa di tale autorizzazione, la norma non era efficace.

La bocciatura dell'UE

Si presumeva che tale autorizzazione non venisse rilasciata, in quanto, l'estensione del Reverse charge nella GDO, appariva un uso eccessivo dello strumento, senza giustificazione né in fatto, per via della carenza di pericolosità delle transazioni coperte, né in diritto, per via della impossibilità di giustificarne l'utilizzo sul piano normativo.

Venerdì 22 Maggio 2015 la Commissione UE ha comunicato al Consiglio UE l'opposizione al rilascio della deroga per l'estensione del Reverse charge nella GDO. Il diniego è giustificato dalla mancanza di prove sufficienti sulla efficacia delle nuove misure richieste nel combattere la frode.

La bocciatura da parte del Consiglio UE dell'estensione del Reverse charge nella GDO ha causato un buco nel bilancio pubblico. Si era deciso che il mancato gettito derivante dalla bocciatura della nuova misura fosse coperto con un aumento delle accise sulla benzina.

In particolare, si prevedeva che in caso di mancato rilascio della suddetta misura di deroga, con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, da adottare entro il 30 giugno 2015, l'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché l'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all'allegato I al Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, **sono aumentate in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori 728 milioni di euro a decorrere dal 2015.**

Sembra tuttavia scongiurata tale ipotesi, essendovi l'impegno del Governo a trovare misure di copertura alternative.

Distinti saluti

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse..... 